

Roma, 5 Gennaio 2016

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Cogliamo l'occasione per augurarVi i migliori Auguri di buon anno.

Guido Del Re

Francesco Casarola

DECISIONI DEL T.A.S.

Decisione CAS 2014/A/3588 Bursaspor c/Nancy

La questione riguardava il trasferimento di un calciatore dal Nancy al Bursaspor. Le due società appongono una condizione al contratto di cessione. Il Nancy vorrebbe una parte onerosa maggiore laddove il Bursaspor partecipasse alla fase a gironi dell'Europa League ed il calciatore collezioni 20 presenze. La squadra turca partecipa alle qualificazioni ma non si qualifica, il Nancy richiede comunque il bonus.

La questione verte sull'interpretazione del contratto, non essendoci una chiara definizione della competizione Europa League. Si è pertanto arrivati ad una decisione forte di una interpretazione generale: il contratto in essere riguardava la fase a gruppi, in quanto il Bursaspor avrebbe ricevuto gli introiti per il passaggio del turno ed avrebbe pagato un bonus al Nancy.

DECISIONI DEL CONI

Decisione n. 70 del 23.12.15 il Collegio di Garanzia

La *reformatio in pejus* nel diritto sportivo, in virtù della non presenza all'interno dei principi ispiratori della giustizia sportiva, può essere attuato quanto la condotta del soggetto ha leso principi importanti dell'ordinamento e si trovava in una posizione apicale "della dirigenza federale e finalizzata ad attentare al principio di autonomia, indipendenza e imparzialità degli organi di giustizia federali"

APPROFONDIMENTI

Di Guido Del Re

Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche

La forma più utilizzata dagli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica è quella dell'associazione, ossia una formazione sociale per il perseguimento di fini superindividuali non lucrativi per la gestione di interessi comuni. Le associazioni si distinguono in: associazioni riconosciute, che sono quelle che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento ai fini del quale occorre dimostrare di avere un patrimonio sufficiente al raggiungimento dello scopo e la costituzione con atto pubblico; le associazioni non riconosciute, che sono quelle che non hanno chiesto il riconoscimento o che non lo hanno ottenuto. Il codice civile prevede, in materia di organizzazione delle associazioni, l'esistenza di due organi necessari: l'assemblea e gli amministratori. L'assemblea è un organo essenziale con funzione deliberante composto dalla totalità degli associati a chiamato a decidere secondo il principio maggioritario. All'organo amministrativo sono attribuite le funzioni di gestione e di rappresentazione nei confronti di terzi. La forma di associazione, utilizzata nel panorama dilettantistico, comporta benefici fiscali in forza dell'art. 74 c.6 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede per la determinazione dell'IVA una detrazione forfetizzata in via ordinaria pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili relative alle pubblicità, nonché la

detrazione del 10% per le sponsorizzazioni e la detrazione di 1/3 dell'imposta per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Ai fini della determinazione di una sponsorizzazione "vera e propria" è necessario che l'associazione sportiva fornisca pubblicità legata ad un determinato evento senza il carattere di continuità. Per ottenere il riconoscimento dello status di associazione o società sportiva e per potere usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Registri nazionale tenuto dal CONI. La procedura di iscrizione si avvia in forma telematica tramite la compilazione di appositi moduli. Qualora il CONI convalidi tale iscrizione, la stessa avrà durata annuale con rinnovo automatico a seguito della riaffiliazione ad una Federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva. A seguito di tale iscrizione, le agevolazioni previste sono molte tra cui la semplificazione degli adempimenti contabili, la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini IVA. Sul tema assicurativo invece, il decreto 3 novembre 2012 n. 296 ha imposto la disciplina obbligatoria per il tesseramento degli sportivi dilettanti tesserati, per i quali le Federazioni sportive nazionale, le discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva devono stipulare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e versare i relativi premi.

A parte tali previsioni normative, nel diritto italiano, le norme di legge che si riferiscono alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito ASD) sono poche e non organiche. Occorre ricordare come in Italia il 95% delle società sportive dilettantistiche assumi la veste di ASD. Le ragioni di questa scelta, come sopra accennato, sono essenzialmente di due tipi: maggiore semplicità ed economicità nelle fasi di costituzione e gestione ed i significativi vantaggi fiscali. Con riferimento a quest'ultimo punto, è da sottolineare come, fino all'emanazione della legge 289/2002, la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991 fosse riservato alle sole Associazioni. In seguito all'emanazione della legge sopra citata, invece, l'agevolazione è stata estesa anche alle cooperative e alle società di capitali costituite per svolgere attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. La figura associativa costituisce però ancora oggi il riferimento assolutamente prevalente nel panorama dilettantistico. Le normative di riferimento sono, oltre alla legge del 2002, gli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. Le Associazioni sono ispirate al principio di democrazia interna a differenza delle società di capitali nelle quali il "peso" dei soci è proporzionale alle quote o alle azioni sottoscritte. La legge n. 289/2002 - art. 90 comma 17 ci dice che le ASD possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro (SSD) o cooperativa. Quasi tutte le ASD assumono la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica. Sia le ASD che le SSD vengono costituite con atto scritto, lo statuto è molto completo e deve prevedere, tra le tante, il nome dell'associazione, la

sede, le finalità dell'associazione, i soci, gli organi, ecc. Come abbiamo precedentemente accennato, per poter ottenere "l'etichetta" di ASD occorre essere presenti all'interno del registro delle ASD presso il CONI; è un "marchio di qualità" per le stesse ed una conditio sine qua non per poter partecipare ai campionati. L'art. 90 comma 18 bis della L. 289/2003, ponendo un veto in capo agli amministratori, ci dice che: *"è fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva"*. Molto importante è anche quanto contenuto nell'art.148 del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) secondo il quale ad esempio è previsto: *a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; ... d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; ... f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa"*. Le ASD sono una realtà molto importante nel sistema calcio ed occorre ricordare come il "Report Calcio" abbia individuato in Italia circa 11.260 società dilettantistiche pari al 78% delle società calcistiche.

Nonostante l'ampio utilizzo della ASD, la finalità lucrativa delle società operanti nell'ordinamento sportivo ha sempre acceso un appassionato dibattito sull'utilizzo del termine società, ritenuto improprio, stante l'apparente contraddittorietà insita tra l'obbligo dell'assenza di scopo di lucro ed il disposto dell'art. 2247 c.c. *"con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili"*. L'art.90 della L.289/2002 ha istituzionalizzato a rango legislativo la previsione dell'art. 29 dello statuto del CONI che già consentiva la possibilità di costituire società di capitali "con l'obbligo del reinvestimento di tutti gli utili prodotti". Istituzionalmente rientrano nel concetto di società di capitali tre forme societarie previste dal nostro Codice civile: 1) la società per azioni; 2) la società in accomandita per azioni; 3) la società a responsabilità limitata. Già in sede di approvazione dell'originario testo della L.91/81, la previsione delle società di capitali sportive professionistiche fu limitata a quelle per azioni a responsabilità limitata per la presenza, nell'ambito di quelle in accomandita, di soci accomandatari illimitatamente responsabili. Con la novella del 2004 è stata aggiunta la possibilità per gli enti sportivi di costituirsi anche in forma di cooperative a responsabilità limitata di carattere sportivo, le quali, già prima del formale riconoscimento, erano insite nell'ordinamento sportivo. Nelle società di capitali prevale l'elemento patrimoniale che si conferma nel riconoscimento della personalità giuridica e che sfocia nell'autonomia patrimoniale perfetta: ossia delle obbligazioni assunte ne risponde solo il patrimonio della società. I caratteri che accomunano i diversi tipi di

società di capitali sportiva sono: - i soci godono del beneficio della responsabilità limitata; - il potere di amministrazione è separato dalla qualità di socio. L'organizzazione interna della società si articola in una pluralità di organi ciascuno dotato di propria competenza. L'assemblea è l'organo nel quale vengono rappresentati tutti i soci in possesso di quote di proprietà e delibera su nomina e revoca degli amministratori, azione di responsabilità nei loro confronti, approvazione del bilancio annuale da essi redatto e sulle modificazioni dell'atto costitutivo. Il consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete la gestione diretta della società ed i poteri vengono generalmente assegnati ad un Amministratore Unico. Infine vi è il collegio sindacale ossia l'organo di controllo che ha la funzione di verificare la regolarità della gestione amministrativa della società. Occorre evidenziare come la qualità di socia sia liberamente trasferibile in quanto la cessione della quota, che dovrà essere effettuata necessariamente per atto notarile, non necessita del preventivo consenso degli altri soci, fatta salva eventuale clausola di gradimento nei confronti dell'acquirente.

Il Reclamo ed il giudice sportivo

Iniziamo questo nostro viaggio nel diritto sportivo che interessa alle società dilettantistiche partendo dagli organi di giustizia.

L'art. 44 del CGS definisce quali sono gli organi di giustizia per la disciplina sportiva in ambito regionale della LND e per il SGS.

Per il primo grado abbiamo: il Giudice Sportivo territoriale presente all'interno dei Comitati Regionali, provinciali e locali; in tale grado Le decisioni vengono prese sulla risultanza dei documenti, senza contraddittorio.

Il secondo grado è affidato alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale, questa giudica avverso le decisioni di primo grado del Giudice Sportivo.

Per quel che riguarda la procedura da seguire in merito ai ricorsi sulla regolarità delle gare in primo grado, le norme prevedono che i ricorsi devono essere preannunciati al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno ferialo successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. Per quel che riguarda le motivazioni, queste devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Come avviene sempre all'interno del sistema di giustizia sportiva, copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ad esclusione della richiesta dei premi di preparazione. Successivamente l'attestazione dell'invio alla controparte dovrà essere allegato alla documentazione originale.

Inoltre il reclamo dovrà essere corredato dalla tassa che verrà restituita nel caso di vittoria del ricorso.

Per quanto riguarda i ricorsi di secondo grado questi devono essere proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si

vuole impugnare.

Infine ed in riferimento ai reclami che vertono su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettere raccomandata o come abbiamo visto sopra con mezzo equipollente.

Da quanto esposto emerge che le modalità del reclamo sono caratterizzate da uno stretto formalismo finalizzato a proteggere i principi di equo processo e soprattutto volto a dare la possibilità del diritto di difesa alle società incolpate.

NEWS

Tribunale di Palermo: condanna la FIGC

Il Tribunale di Palermo ha condannato la FIGC poiché non era stata data l'opportunità ad un società di tesserare un calciatore extracomunitario, in virtù delle stringenti normative della FIFA.

FIFA

Blatter e Platini

Blatter e Platini sono stati condannati dalla FIFA a 8 anni di squalifica per corruzione all'interno del sistema sportivo

Principe Ali' e la FIFA

Il Principe Alì ha chiesto che il rapporto Garcia venga pubblicato al fine di far comprendere all'opinione pubblica come funzionava il sistema della FIFA.

FIGC

Gabriele Gravina nuovo presidente della Lega PRO

Gabriele Gravina, già ad di FIGC S.r.l. e Consigliere Federale della FIGC, è il nuovo presidente della LEGAPRO succede al commissario Miele e a Macalli. Il nuovo presidente ha già affermato che vorrà riportare il numero delle squadre a 60 ed il nome sarà Serie C.